

Rep. n. del

CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Repubblica Italiana

Oggetto: **servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano EER 20.03.03 "residui della pulizia stradale" nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2024.**

CIG:

L'anno il giorno del mese di,
presso la Residenza Municipale sede del Comune di
Ladispoli sita in Piazza G. Falcone n. 1, avanti a
me Dr.ssa Susanna Calandra, Segretario Generale
dell'Ente medesimo, autorizzato a rogare i contratti
ai sensi dell'art.97 comma 4° lettera c) e comma 5
del D.lgs. 18/07/2000 n.267, senza l'assistenza di
testimoni per avervi i signori intervenuti,
d'accordo fra loro e con il mio consenso,
espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono
personalmente comparsi:

- il Comune di Ladispoli, con sede in Ladispoli,
Piazza Giovanni Falcone 1, Codice Fiscale
02641830589, rappresentato da nato a
..... il, nella qualità di
responsabile del Settore 1 dell'Area III, f.f.

dirigenziali ai sensi dell'art. 107, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, giusto Decreto del Sindaco n. del che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune";

- l'Impresa, con sede in, via n., C.F., rappresentata da, nato a il, codice fiscale, residente a, via, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di dell'Impresa, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata "Appaltatore".

Della identità personale e capacità giuridica dei componenti io Segretaria sono personalmente certa.

PREMESSO

1) Il Comune di Ladispoli, con Determinazione Dirigenziale n. del ha proceduto all'indizione della gara per l'appalto del "servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano EER 20.03.03 residui della pulizia stradale", nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2024;

2) Che con determinazione dirigenziale n. l'espletamento della procedura di gara, dalla

predisposizione del bando e degli atti amministrativi di gara fino all'aggiudicazione definitiva, è stato demandato all'Ufficio del Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza della SUA/SA Città Metropolitana di Roma Capitale, in virtù della Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 18.06.2018 con cui il Comune di Ladispoli, in esecuzione dell'art. 13 della Legge n.136/2010, ha aderito alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore denominata SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale;

3) Che la SUA/SA Città Metropolitana di Roma Capitale ha proceduto all'espletamento della gara d'appalto attraverso l'esperimento di una procedura aperta, pubblicando il Bando di gara sulla GUUE Suppl. n;

4) Che il Bando fissava il termine di presentazione delle offerte alle ore del

5) Che, alla conclusione della procedura di gara, con determinazione dirigenziale R.U. n. del la SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale ha aggiudicato l'appalto in

oggetto, all'impresa con sede in,
Via, C.F e P.IVA, che ha offerto
il prezzo unitario di, da cui deriva un
prezzo complessivo di aggiudicazione pari a:

6) Che con nota prot., pervenuta al
protocollo del Comune in data, n.,
il della Città Metropolitana di
Roma Capitale, dichiarava, a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'art. 80 e 83
del d.lgs. n. 50/2016, *"efficace e produttiva di
effetti giuridici l'aggiudicazione alla società
..... di cui alla D.D.R.U. n. del*
*ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.
50/2016"*.

7) Che il giorno, con "verbale di consegna"
prot..... il Direttore di Esecuzione del
Contratto effettuava la consegna del servizio;

8) Che il Capitolato Speciale d'Oneri prot. n.
del redatto dall'U.T.C., nonché la
determinazione dirigenziale n. del,
costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente contratto.

9) Che lo schema di contratto è stato approvato con
determinazione dirigenziale n.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida in via esclusiva alla ditta (Appaltatore) nella persona del suo Legale Rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il "**servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano EER 20.03.03 - residui della pulizia stradale**", prodotti dal Comune di Ladispoli.

L'appaltatore, in conformità al Capitolato Speciale d'Oneri, garantisce il ritiro di tutta la quantità di rifiuto conferito dal Comune in tutti i periodi dell'anno, eccetto i giorni festivi. Nel corso di validità del contratto, non è consentito l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare l'impianto di conferimento finale la sostituzione dovrà essere autorizzata dal Comune e non comporterà oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Le operazioni di gestione e conferimento dei rifiuti sono documentate dall'Appaltatore e dal Comune per quanto di rispettiva competenza, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune si obbliga, ferma restando ogni altra sua eventuale responsabilità di legge, a non conferire all'Impianto rifiuti non compresi nel presente Contratto. È in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'Impianto.

Il trasporto del rifiuto dal Comune di Ladispoli all'impianto di trattamento non è compreso nel presente appalto.

Art. 3 - Durata

Il contratto ha una durata di anni tre con decorrenza dal e quindi si concluderà il Non è consentito il tacito rinnovo del contratto. Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento/contabilizzazione dell'importo oggetto di contratto. Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le fasi di aggiudicazione della nuova gara di appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della

Ditta subentrante, e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto.

Art. 4 - Importo contrattuale

Il Comune corrisponderà all'impresa appaltatrice per il servizio in oggetto la tariffa di euro/tonnellata oltre IVA 10%.

La tariffa richiesta dall'impianto, espressa in euro/tonnellata, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto rimarrà fissa e invariabile per il primo anno di durata del contratto. Successivamente sarà aggiornata annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente per l'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (indice FOI), in conformità all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Il corrispettivo dell'appalto è stato determinato in euro, oltre IVA 10% per complessivi euro L'importo contrattuale è stato stimato moltiplicando la tariffa unitaria, in €/tonnellata, per un quantitativo di rifiuto presunto pari a tonnellate calcolate sulla base di dati

storici disponibili. Tale quantitativo presunto non potrà determinare alcuna pretesa da parte del soggetto affidatario rispetto ai quantitativi/importi che verranno effettivamente conferiti/liquidati trattandosi di servizio computato a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Pagamenti

Per l'esecuzione del servizio è pagato dal Comune all'Appaltatore un corrispettivo in rate mensili posticipate entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata. Il corrispettivo è determinato dal quantitativo mensile di rifiuto conferito moltiplicato per il corrispondente importo unitario (€/ton.) di aggiudicazione.

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata alla comunicazione dell'elenco pesi e dei formulari relativi al mese di riferimento. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte nelle modalità e tempi previsti dalla Legge.

Il pagamento è subordinato:

- all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori;

- insussistenza di inadempienze dell'appaltatore relative all'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertate da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 *"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"* e del D.M. 18/01/2008, n. 40 *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

L'emissione delle fatture deve essere effettuata in modalità elettronica (Decreto MEF 03/04/2013, n. 55) intestandole al Comune di Ladispoli - Area III Settore I, "codice univoco ufficio" IPA QSUSFX. Le fatture emesse devono indicare nell'oggetto il CIG ed inoltre, gli estremi della "determinazione di affidamento del servizio", il "numero dell'impegno

di spesa" ed ogni altro elemento previsto dal regolamento comunale di contabilità.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza scrupolosa della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore dichiara che i pagamenti devono essere effettuati dal Comune a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario **IBAN:** intestato a , acceso presso

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il Comune versa direttamente all'Erario l'IVA applicata sulle fatture.

L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del corrispettivo di appalto, non dà all'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

Non si dà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi effettuate dal Comune, risultino non svolti. Non sono previste anticipazione del corrispettivo.

Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in

tutti i casi in cui (per inadempimento dell'appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 6 (Sospensione totale o parziale delle prestazioni dell'Appaltatore - Cause di forza maggiore)

L'Appaltatore ha la facoltà di non procedere al

ritiro dei rifiuti conferiti dal Comune, ancorché previsti nei limiti dei quantitativi convenuti, qualora si verificano cause di forza maggiore, come elencate all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Oneri, che determinino, in tutto o in parte, l'impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell'Impianto.

Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore deve dare tempestiva comunicazione via PEC al Comune che, di conseguenza, procede all'immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto. L'Appaltatore comunica con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

Le Parti si danno atto che nulla è rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

Art. 7 - Cessione dei crediti

È consentita nelle modalità previste dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 8 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 9 - Inadempienze e risoluzione del contratto

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto dal contratto e dalla documentazione elencata al punto 8) delle "PREMESSE", è contestata all'Appaltatore attraverso PEC, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa. L'Appaltatore ha un termine di 15 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune considera valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali. L'inosservanza del contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto al Comune di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto:

Oltre quanto sopra previsto, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Oneri.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 10 - Recesso unilaterale del Comune

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, in conformità all'art. 109

del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - Responsabilità

Il servizio costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e pertanto deve essere svolto nel rigoroso rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui al DPCM 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile e, come tale, per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti per legge.

L'Appaltatore si obbliga in particolare:

1) Ad erogare i servizi in maniera continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'Appaltatore adotta tempestivamente tutte le misure volte ad arrecare al committente il minor disagio possibile nonché a fornire un esauriente informazione sui motivi del malfunzionamento o dell'interruzione e sui tempi di ripresa regolare del servizio.

2) Assumersi ogni responsabilità per casi di infortuni e per danni eventualmente arrecati al Comune ed a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

3) Al rispetto della normativa vigente in materia, di tutte le prescrizioni e condizioni previste nel presente contratto e quindi anche dal Capitolato speciale D'Oneri, per consentirne la completa e regolare esecuzione dell'appalto, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

4) Ad assumersi ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Clausola D.lgs. 8 giugno 2001, n.231

L'Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e dichiara altresì di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati.

L'Appaltatore si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto. La realizzazione da parte dell'impresa di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto

all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo il Comune ne sia venuto a conoscenza, è considerato inadempimento grave agli obblighi derivanti dal contratto e costituisce motivo di risoluzione anticipata "ipso iure" del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza preavviso, né pagamento di somma alcuna dal parte del Comune. La risoluzione si verificherà mediante semplice comunicazione scritta a mezzo di PEC ed avrà effetto decorsi 15 giorni dall'invio della predetta comunicazione all'indirizzo della sede dell'appaltatore, come indicata nel contratto. In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune per effetto del comportamento dell'impresa, qualora da tali condotte ne derivino danni concreti, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

Art. 13 - Penali

È prevista l'applicazione di penali in conformità all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Oneri

Articolo 14 - Esecuzione d'Ufficio

Le prestazioni previste dal contratto e non eseguite

dall'Appaltatore, potranno essere eseguite d'ufficio in conformità all'art. 14 del Capitolato speciale d'Oneri.

Art. 15 - Garanzie fideiussorie e assicurative

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita dall'Affidatario mediante Polizza fideiussoria n. del, rilasciata da, beneficiario Comune di Ladispoli, importo garantito di euro (% dell'importo contrattuale), a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, in quanto in possesso di

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di verifica delle prestazioni di cui all'art. 102 del Codice o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è altresì titolare di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto del presente appalto, rilasciata da - codice

subagenzia n. , n. con effetto dal

Art. 16 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione del presente Contratto verranno esaminate in sede conciliativa.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ove non venga definita in via transattiva o con accordo bonario, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente, che fin d'ora si identifica nel tribunale di Civitavecchia.

Art. 17 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'Appaltatore è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore, gli incaricati, i collaboratori, si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ladispoli, approvato con deliberazione n. 253 di Giunta Comunale del 16/12/2013 e pubblicato sul sito internet

www.comunediladispoli.it nella sezione Amministrazione

trasparente nella sezione 1 "Disposizione generali alla
sezione 2 "Atti generali".

L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, al rispetto di tutte
le disposizioni previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale
d'Oneri.

Art. 18 - (Comunicazioni)

Salvo che sia diversamente disposto nel presente
Contratto, tutte le notifiche, consegne di documenti
ed altre comunicazioni necessarie avverranno per
iscritto e saranno consegnate per posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi:

Appaltatore:

referente:

indirizzo:

Posta elettronica certificata (PEC):

Comune di Ladispoli

Area III - Settore 1

c.a. Ing. Paolo Pravato

Posta elettronica certificata (PEC):

comunediladispoli@certificazioneposta.it

Art. 19 - Riservatezza

Le parti prendono atto che la materia del
trattamento dei dati personali è disciplinata dal

d.lgs. n. 196/2003 s.m.i e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) e dal Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018. Le Parti si obbligano pertanto al rispetto della citata normativa nonché a quanto disposto dall'art. 18 del Capitolato Speciale D'Oneri.

Ai sensi della normativa citata, ciascuna delle Parti manterrà riservati tutti i documenti e le altre informazioni, sia tecniche che commerciali o di qualsivoglia altro genere, comunque relativi o afferenti alle attività oggetto del presente contratto e, salvo se obbligatoriamente tenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non rivelerà a terzi o utilizzerà tali informazioni per scopi diversi da quelli necessari per adempiere ai propri obblighi a fronte del presente Contratto.

I dati relativi alle Parti del presente Contratto, saranno dalle stesse utilizzati per l'adempimento degli obblighi di legge relativi al rapporto contrattuale instaurato nonché per le necessarie operazioni di corrispondenza.

In qualsiasi momento, per informazioni in merito e per far valere i propri diritti, come previsto dalla normativa suddetta, le Parti potranno rivolgersi al titolare pro tempore del suddetto trattamento dati presso i recapiti indicati nel precedente articolo.

La sottoscrizione del presente contratto costituisce formale consenso al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le finalità sopra dette.

Art. 20 - Oneri, stipula, registrazione e spese per pubblicità

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti, nonché dei diritti di segreteria come determinati per legge. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'Ufficio presso cui è stipulato il contratto.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'Appaltatore deve rimborsare al Comune tutte le spese sostenute per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Tutti i componenti, previa informativa ai sensi della normativa vigente, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Contratto e dalla documentazione elencata al punto 8) della "PREMESSA", si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 22 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- Allegato 1: nota prot. del della Città
Metropolitana di Roma Capitale (efficacia

aggiudicazione);

- Allegato 2: (doc.zione per la sicurezza sul lavoro)

- Allegato 3: DURC Appaltatore

- Allegato 4: Polizza fideiussoria.

- Allegato 5: Autorizzazione Impianto.

- Allegato 6: Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 23 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016. Del presente contratto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia e composto da n. pagine, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

F.to per il Comune di Ladispoli - Ing. Paolo Pravato

F.to per l'Appaltatore - Legale Rappre.te

F.to Il Segretario Comunale - Dott.ssa Susanna

Calandra